

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

nell'interesse del Sig. Prof. FILOCAMO Francesco (C.F. FLCFNC70M05F158D), nato a Messina il 05-08-1970 ed ivi residente in via Lanzetta is. 439/E, n. 8, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Sebastiano, 19, presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino (avv.f.costantino64@pec.giuffre.it - fax:090/675588), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con atto separato ed inviato unitamente al presente atto mediante la stessa busta telematica - ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (C.F.: 8018525088), in persona del Ministro p.t. , con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:messina@mailcert.avvocaturastato.it;

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - in persona del Direttore p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori, n.60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:messina@mailcert.avvocaturastato.it

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO VIII -Ambito Territoriale di Messina - in persona del Direttore p.t. , con sede in Messina, Via S.Paolo, is.36, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:messina@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti -

e nei confronti di



tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, classe di concorso A032 (Musica nella scuola secondaria di primo grado) e classe di concorso AJ77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado "Pianoforte"), valide per gli aa.ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Messina, valide per il triennio 2014/2017 e per il prossimo triennio 2017/2020, classe di concorso A032 (Musica nella scuola secondaria di primo grado) e classe di concorso AJ77 (Strumento musicale "Pianoforte" nella scuola secondaria di primo grado) e A031 (Musica nella scuola secondaria di secondo grado) sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente;

controinteressati

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Il ricorrente, in possesso di diploma di maturità classica e del Diploma Accademico di Pianoforte (c.d. Diploma di vecchio ordinamento), conseguito nell'a.s. 1991-1992 presso il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina, ha presentato per il triennio 2014-2017 domanda per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di Musica - classe di concorso (A032) e di Strumento musicale "Pianoforte" (AJ77) - nella scuola secondaria di primo grado.
- A seguito della predetta domanda, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha inserito il ricorrente nella terza fascia delle predette graduatorie di istituto, ossia in quelle destinate ai docenti in possesso del solo titolo di studio e non di abilitazione, non attribuendo, pertanto, valore abilitante al titolo di studio del ricorrente.
- In realtà, in base al titolo di studio posseduto (**diploma di vecchio ordinamento equipollente al diploma accademico di secondo livello con valore abilitante all'insegnamento**),



il ricorrente avrebbe dovuto essere inserito nella seconda fascia delle predette graduatorie, ossia in quella destinata ai docenti muniti del titolo di abilitazione, in virtù del “valore abilitante intrinseco al titolo accademico in suo possesso”; ne deriva che la procedura di inserimento del ricorrente in terza fascia è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

MOTIVI

A) Per effetto della riforma di cui alla legge 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi in base all'art. 4 della medesima legge, come modificato dalla L. n. 268/02: “I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.

Successivamente, con l'art. 1, comma 107 della legge n. 228 del 2012, è stato stabilito che: “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

B) Pertanto, il diploma accademico rilasciato dai Conservatori prima della riforma di cui alla L. 508/99 sopraindicata (ossia il titolo di cui è in possesso il ricorrente)- purchè congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche questo in possesso del ricorrente) - è equiparato a tutti gli effetti all'attuale diploma accademico di secondo livello con valore abilitante all'insegnamento.



C) Sennonché il Decreto Ministeriale n. 353/2014 all'art. 2 lettera b n. 4 (all. n. 8), prevedendo espressamente che hanno diritto ad essere inseriti nella seconda fascia, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, gli aspiranti in possesso di "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137", ha per un verso escluso coloro che, come il ricorrente erano in possesso del diploma ante L.508/99, per altro verso, inserito, al successivo n. 7 del medesimo comma - tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e che quindi danno accesso alla seconda fascia - gli aspiranti in possesso del **diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002**, con una evidente ed inequivocabile oltre che illegittima disparità di trattamento.

Ne consegue indubitabilmente che il mancato inserimento del ricorrente in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, non trova giustificazione, atteso che il succitato art. 1, comma 107 della L. n. 228 del 2012 è chiarissimo nell'equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento agli attuali diplomi accademici di secondo livello.

D) Appare, pertanto, irragionevole la disposizione contenuta nel D.M. 353/2014, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e che quindi danno accesso alla seconda fascia, si rinviene il diploma accademico di secondo livello (cui è stato equiparato il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento conseguito entro il 1999) ed anche il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre, nonostante la predetta equiparazione per effetto della L. n. 228 del 2012, rimane del tutto estraneo proprio quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'odierno istante era ed è, dunque, in possesso del titolo per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate in considerazione del valore abilitante intrinseco al titolo



accademico in suo possesso e illegittima è la disposizione ministeriale che impedisce l'inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie.

E) Sussistenza del *fumus boni iuris* e *del periculum in mora*.

Il presente ricorso è assistito dal *fumus boni iuris*.

Infatti l'art. 1, comma 107 della L. n. 228 del 2012 è chiarissima nell'equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Inoltre nel D.M. 353/2014, tra i titoli che danno accesso alla seconda fascia, si rinviene il diploma accademico di secondo livello (cui è stato equiparato il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento conseguito entro il 1999 di cui il ricorrente è in possesso) ed anche il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002.

Il diritto dei diplomati AFAM vecchio ordinamento all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto è, peraltro, già stato oggetto di riconoscimento da parti di altri Tribunali.

In tale direzione meritano di essere segnalati all'attenzione di questo Giudice:

- il provvedimento del 14/09/2016 col quale il Giudice del Lavoro di Pavia ha statuito – in linea con quanto sostenuto dal ricorrente – che *“i diplomi AFAM vecchio ordinamento rilasciati ante riforma, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2001/2002, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento. Accertato, pertanto il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta del ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità”*;
- l'ordinanza del 13/12/2016 del G.L. del Tribunale di Brindisi la quale – in egual misura – ha dichiarato il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per un diplomato con titolo AFAM di vecchio ordinamento;



- da ultimo, un provvedimento del G.L. del Tribunale di Salerno non dissimile nei contenuti dagli altri provvedimenti giudiziali evocati.

Sul periculum in mora

E' evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'illegittimo inserimento del ricorrente in terza fascia nelle graduatorie d'istituto anziché in seconda così come illegittimamente operato dal MIUR; danni che possono facilmente essere ravvisati ed individuati sotto diversi specifici profili:

- impossibilità di ottenere un incarico annuale e/o di avere precedenza nell'assegnazione di supplenze rispetto all'attuale illegittimo inserimento in terza fascia;
- impossibilità di avere maggiori opportunità di lavoro ai fini dell'acquisizione di un maggior punteggio nelle graduatorie;
- impossibilità, per il ricorrente, di presentare domanda per l'inclusione nelle c.d. GAE (graduatorie a esaurimento) e di ottenere, per questa via, la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

L'urgenza di un provvedimento cautelare è peraltro resa più evidente dalla circostanza che a breve - e proprio nell'anno in corso - si apriranno i termini **per l'aggiornamento delle predette graduatorie** (che hanno cadenza triennale) valide per il prossimo triennio 2017-2020, talchè, in vista dell'imminenza di tale scadenza, soltanto l'adozione di un provvedimento d'urgenza garantirebbe al ricorrente l'inserimento in seconda fascia, prima di tale termine.

Il mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle predette graduatorie comporterebbe un gravissimo nocumento alle possibilità lavorative dello stesso con un'evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima *chance* per ottenere un futuro contratto a tempo indeterminato.

Inoltre si prospetterebbe un ulteriore irreparabile danno, qualora, come si è paventato da tempo, le graduatorie di terza fascia dovessero essere eliminate.



In tal caso il ricorrente sarebbe – addirittura – definitivamente escluso da ogni graduatoria.

Non vi è alcun dubbio che tali circostanze, compresa quella di vedere svanita definitivamente la possibilità di ottenere in futuro un contratto a tempo indeterminato, avrebbero gravi ripercussioni sulla persona e sulla famiglia del ricorrente (che è padre di due figli minori).

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non può attendere i tempi di decisione di un giudizio ordinario poiché ormai l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie e le decisioni ministeriali sul destino della terza fascia, previste per i primi mesi del 2017, sono imminenti.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

all'III.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Messina, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

- 1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenere e dichiarare, anche previa disapplicazione del **Decreto Ministeriale n. 353/2014, art. 2 lettera b n. 4**, in quanto illegittimo perché in contrasto con la L. 508/1999 e con l'**art. 1, comma 107 della legge n. 228** il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina per le classi di concorso A032 e AJ77 e per quelle ulteriori di interesse;



- 2) ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nella predette graduatorie, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con le disposizioni normative riportate in narrativa.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che il ricorrente produce autocertificazione della situazione reddituale che ne giustifica l'esenzione.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) procura alle liti
- 2) ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi del 13-12-2016;
- 3) articolo Orizzontescuola.it relativo al provvedimento G.L di Pavia del 14-09-2016;
- 4) articolo Orizzontescuola.it relativo a provvedimento G.L. di Salerno del 26/01/2017.
- 5) copia Diploma di Conservatorio (Pianoforte) del ricorrente;
- 6) copia Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- 7) estratto posizione ricorrente in terza fascia graduatorie classe A032;
- 8) estratto posizione ricorrente in terza fascia graduatorie classe AJ77;
- 9) copia Decreto Ministeriale n. 353/2014;
- 10) copia art. 1 comma 107 legge n. 228/2012;



- 11) copia Legge n. 268/2002;
- 12) autocertificazione per esenzione Contributo unificato;
- 13) c. identità e cod. fiscale

Messina,

Avv. Francesco Costantino

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A032 (Musica nella scuola secondaria di primo grado) e AJ77 (Strumento musicale "Pianoforte" nella scuola secondaria di primo grado), valide per il triennio 2014/2017 e per il prossimo triennio 2017/2020. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio VIII - Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con sede in Messina, via S. Paolo, n. 9, is. 361, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzioneemessina.it o altro meglio individuato.



Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con sede in Messina, via S. Paolo, n. 9, is. 361, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzioneemessina.it o altro meglio individuato.

Messina,

Avv. Francesco Costantino

